

N. R.G. 2019/4414



TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **4414/2019** promosso da:

Rappresentato dall'Avv. CALIFANO MARA

RICORRENTE/I

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

MINISTERO DELL'INTERNO

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna

RESISTENTE/I

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Angela Baraldi,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 13 comma 8 D.Lvo N. 286/98 il ricorrente, previa sospensione in via cautelare, ha chiesto al Tribunale l'annullamento del provvedimento di espulsione prot. n. 61/2019, emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara in data 4 marzo 2019 e notificato in pari data, nonché avverso tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali.

A tal fine ha premesso di essere giunto in Italia a seguito di un percorso migratorio doloroso nel 2014; di essere stato raggiunto dalla compagna _____ nel 2015; di essere diventato padre il 6 marzo 2018 di _____; nonostante la sua condizione di precarietà sociale ed economica, di essersi sempre preso cura della propria famiglia sia economicamente che moralmente ed affettivamente; di vivere presso un amico regolare mentre la compagna è beneficiaria di misure di accoglienza per richiedenti asilo, attualmente inserita nel progetto di accoglienza Mare Nostrum ed è ospitata assieme al figlio presso la struttura dell'Associazione "amici della Caritas" sita in Ferrara, Via Borgovado n.7; di essere incensurato; di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non avere segnalazioni di polizia; di non aver alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, a causa della propria condizione di clandestinità; di essere destinatario di decreto di espulsione prefettizio e pedissequo ordine di trattenimento questorile emessi entrambi in data 4 marzo 2019; di aver proposto



PDF Eraser Free

nell'interesse del figlio minore ricorso ex art.31 TUI tutt'ora pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna.

Nel ricorso ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'omessa considerazione delle condizioni personali e familiari: il Prefetto si sarebbe limitato ad indicare come unica ragione dell'espulsione l'ingresso e la permanenza illegale sul territorio dello Stato del ricorrente e avrebbe ommesso di valutare la presenza di un figlio minore e della compagna in Italia e la pendenza di un ricorso ex art.31 TUI.

Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'udienza del 12.6.2019, ritualmente instaurato il contraddittorio, parte resistente si è costituita contestando, preliminarmente, la competenza del giudice monocratico a favore del giudice di pace; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. Il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

Quanto alla competenza del giudice adito, si deve richiamare il testo dell'art. 1 comma 2 bis del DL 241/2004 secondo cui *"Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica"*.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha documentato la pendenza di un ricorso ex art. 31 TUI, condizione che sposta la competenza dal giudice di pace al tribunale monocratico.

Venendo al merito, il provvedimento di espulsione considera esclusivamente l'ingresso illegale dello straniero e l'esito negativo della domanda di protezione internazionale, confermato sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Napoli. Manca ogni riferimento al fatto che il ricorrente è padre di un figlio minore nato nel 2018 e che in Italia vive la compagna del ricorrente madre del bambino.

Ciò posto, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis prevede che *"nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"*. La Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/01/2019) 22-02-2019, n. 5359) dà una lettura ampia della norma con *"l'affermazione del principio secondo*



PDF Eraser Free

cui, in tema di espulsione, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, - secondo il quale è necessario tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine - si applica, con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 2013, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentalmente tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede graduazioni o gerarchie (Cass. n. 23957/2018)".

L'amministrazione precedente pertanto avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei rapporti familiari anche se al di fuori di un ricongiungimento, indicando nel provvedimento le ragioni per le quali riteneva prevalenti le esigenze pubblicistiche rispetto a quelle di vita privata e familiare.

Sebbene l'espulsione possa essere funzionale a soddisfare sicurezza e ordine pubblico, si deve escludere l'automatismo espulsivo e valutare le peculiarità del caso concreto caratterizzato dalla presenza di un minore in tenerissima età, figlio della compagna e del ricorrente, elementi potenzialmente idonei a legittimare l'esclusione dell'espulsione laddove occorra salvaguardare il diritto all'unità familiare come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.

Nel caso di specie è completamente mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti cui si è accennato; ne deriva una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione e il conseguente ordine del Questore emesso in pari data.

Avuto riguardo alla peculiarità del caso concreto e al momento di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

PQM

Visto l'art. 13 comma 8 D.lgs 286/98,

Annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara in data 4.3.2009 e il conseguente ordine del Questore di Ferrara emesso in pari data, entrambi nei confronti di

Spese compensate.

Bologna, 1 luglio 2019



Il Giudice
Angela Baraldi

